COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Prov. di Latina

REGOLAMENTO

DELLA PUBBLICITA' E DELLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2016

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

Definizioni impianti permanenti, temporanei e per le pubbliche affissioni pag. 4-5

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Oggetto del Regolamento pag. 6

Art 2 - Classificazione del Comune pag. 6

Art 3 - Gestione del Servizio pag. 6

Art. 4 – Funzionario responsabile Pag. 6

Art 5 - Presupposto dell'imposta pag. 6-7

Art 6 - Soggetto Passivo pag. 7

PARTE I

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)

Art 7 - Ambito di applicazione del P.G.I.P. pag. 7

Art 8 - Limitazioni e divieti pag. 7-8

Art 9 - Limitazioni per motivi di viabilità pag. 8

Art 10 - Limitazioni per ubicazioni particolari pag. 8-9

Art 11 - Zonizzazione del territorio comunale pag. 9

Art 12 - Classificazione degli impianti pubblicitari pag. 9

Art 13 - Requisiti soggettivi pag. 9

Art 14 - Distanze pag. 10

Art 15 - Validità autorizzazioni impianti pubblicità permanente pag. 10-11

Art 16 - Validità autorizzazioni impianti pubblicitari temporanei pag. 11

Art 17 - Pubblicità istituzionale pag. 11

Art 18 - Impianti soggetti a gara pag. 11

Art 19 - Pubblicità sui veicoli pag. 12-13

Art 20 - Pubblicità mediante "Camion-Vela" pag. 13

Art 21 - Pubblicità fonica pag. 13-14

Art 22 – Identificazione e manutenzione degli impianti pag. 14

Titolo II – DISPOSIZIONI DI NATURA TECNICA

Art 23 – Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari pag. 15

Art 24 – Norme procedurali pag. 16

Art 25 – Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione pag. 16-17

Art 26 – Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni pag. 17

Art 27 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione pag. 18

PARTE II

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art 28 – Ambito di applicazione dell'imposta pag. 18-19

Art 29 – Dimensioni pag. 19

Art 30 – Caratteristiche ambientali, tecniche, esecutive pag. 19

Art 31 – Modalità di presentazione della richiesta pag. 19

Art 32 – Tariffe pag. 20

Art 33 – Pubblicità varia: modalità, limiti, divieti pag. 20

Art 34 – Obbligo della richiesta di inizio pubblicità per le Pubbliche Affissioni pag. 20

Art 35 – Casi di omessa dichiarazione pag. 21

Art 36 – Riduzione dell'imposta pag. 21

Art 37 - Esenzioni dall'imposta pag. 21-22

Art 38 – Affissione su manufatti provvisori pag. 22

Art 39 – Modalità per le Pubbliche Affissioni pag. 22-23

Art 40 – Affissione annunci funebri pag. 23

Art 41 – Annullamento della commissione pag. 23

Art 42 – Affissioni abusive pag. 24

Art 43 – Riduzioni del diritto pag. 24

Art 44 – Esenzioni dal diritto pag. 24-25

Titolo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art 45 – Pagamento dell'imposta e del diritto pag. 25

Art 46 – Bollettari di riscossione pag. 25

Art 47 – Registri necessari per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni pag. 25-26

Art 48 – Ricevuta di pagamento pag. 26

Art 49 – Rateazioni pag. 26

Art 50 – Modalità del rimborso pag. 26

PARTE III

CONTROLLO E SANZIONI RELATIVAMENTE ALP.G.I.P.

Art 51 – Vigilanza e sanzioni amministrative pag. 26-27

Art 52 – Sanzioni e revoca pag. 27-28

Art 53 – Rettifica e accertamento d'ufficio pag. 28-29

Art 54 – Contenzioso pag. 29

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art 55 – Entrata in vigore pag. 29

Art 56 – Norme finali e transitorie pag. 29

DEFINIZIONI

Il presente Regolamento regolamenta l'installazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari permanenti e temporanei e per le Pubbliche Affissioni:

Mezzi pubblicitari

Termine generico per ricomprendere tutti gli elementi inerenti la pubblicità di cui alDecreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507 e, in genere, ogni impianto, manufatto ocosa materiale mediante il quale la pubblicità è effettuata

Preinsegna

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmenteda simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile suuna sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzataalla pubblicizzazione direzionale della sede dove si eserciti una determinata attività edinstallata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5km. La preinsegna ha forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di1 mt x 0,20 mt. e superiori di 1,50 mt. x 0,30 mt. È ammesso l'abbinamento, sulla stessastruttura di sostegno, di un numero max. di sei preinsegne per ogni senso di marcia, acondizione che le stesse abbiano uguali dimensioni.

Cartello

Manufatto bidimensionale, rigido o flessibile, mono o bifacciale, piano, concavo e/oconvesso, supportato da un'idonea struttura di sostegno ed ancorato a terra o collocatopareti di edifici, recinzioni ecc., con una sola o entrambe le facce finalizzate alladiffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramitesovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Rientrano nella fattispecieanche tutti gli impianti a messaggio variabile che usino dispositivi elettrici oelettromeccanici diversi dai cartelli a messaggio mobile. Tali impianti veicolano 3 o piùmessaggi alternativamente per ognuna delle 2 facce attraverso rotazione verticale oorizzontale di elementi metallici, plastici ecc..

Manifesto

L'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidezza, finalizzatoalla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, sustrutture murarie o altri supporti

Striscione, stendardo o gonfalone e locandinaElemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Lo striscione può essere mono o bifacciale, è collocato trasversalmente alla sede stradale, sopra di essa ed in posizione ortogonale al senso di marcia del traffico veicolare.Lo stendardo o gonfalone è mono facciale ed è collocato di norma, su apposto palo, laterale alla sede stradale, da solo o in coppia. La locandina, definita anche "cavalletto", "capretta" o "gobbo", se posizionata sul terreno, può essere bifacciale e realizzata anche in materiale rigido.

Telone

Manufatto rigido o flessibile, mono facciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, installato su ponteggi ad uso dei cantieri edili per il periodo di loro permanenza o sua frazione. 5 Segno orizzontale reclamistico Riproduzione, sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Impianto pubblicitario di servizio

Qualunque manufatto avente, quale scopo primario, un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate dell'autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario. Appartiene a questa fattispecie il Cartello toponomastico che riporta, su ogni sua faccia, la pianta della città con cornice di messaggi pubblicitari. Il PGIP del Comune di Santi Cosma e Damiano consente l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di servizio:

a) Orologio a torre;

b) Cartelli toponomastici;

c) Pensiline bus;

d) Arredi urbani.

Cartello a messaggio mobile

Pannello o altra analoga struttura caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. Appartengono a questo tipo anche gli schermi televisivi, singoli o raggruppati in pannelli, che concorrono alla trasmissione di un unico messaggio o serie di messaggi pubblicitari, anche attraverso l'uso della programmazione computerizzata. Esso può essere mono o plurifacciale.

Impianto di pubblicità o propaganda

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, denominato anche totem.

Sorgente luminosa

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Pubblicità fonica

La diffusione di messaggi pubblicitari con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, percepibile dalla strada.

Stendardo porta manifesti o plancia

Struttura autoportante mono o bifacciale costituita da pali in acciaio, infissi nel terreno, a sostegno di pannello, in materiale resistente, adatto per esporre manifesti di varie dimensioni tramite affissione per incollaggio; Pannello a Muro: struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornicein acciaio, che contiene un pannello di materiale resistente, monofacciale, adatto per esporre manifesti di varie dimensioni tramite affissione per incollaggio. I pannelli a muro necessitano di supporto in muratura al quale siano saldamente ancorati. Questi impianti sono anche collocati in gruppi omogenei contenenti pannelli di identiche dimensioni;

Poster

Pannello mono o bifacciale della particolare dimensione di m. 6x3, saldamente ancorato a muratura, oppure a struttura appositamente realizzata per questo servizio.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

La prima e la terza parte del presente Regolamento disciplinano, secondo principi di razionalità, funzionalità e sicurezza della circolazione veicolare, la collocazione dei mezzi pubblicitari sul territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalle norme generali in materia di sicurezza, e prende il nome di Piano Generale degli Impianti pubblicitari (P.G.I.P.).

La seconda e la quarta parte del presente Regolamento disciplinano, sul territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Art.2

Classificazione del Comune

Per effetto dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 il Comune di Santi Cosma e Damiano è ricompreso nella CLASSE V

Art. 3

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissione è effettuata dal Comune in forma diretta mediante il Servizio Pubblicità e Affissioni o nelle forme previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Funzionario Responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del diritto. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 5

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile è assoggettata all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente regolamento.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni; per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una podestà.

3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6

Soggetto Passivo

1. L'imposta è dovuta in via principale da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Sono soggetti passivi del diritto sulle Pubbliche Affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto e reso.

PARTE I

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTIPUBBLICITARI (P.G.I.P.)

Art. 7

Ambito di applicazione del P.G.I.P.

1. Il Regolamento si applica all'installazione temporanea e permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati, su aree pubbliche o private su tutto il territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano.

2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) non si applica:

a) ai segnali turistici e di territorio;

b) alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o con aeromobili e palloni frenati;

c) alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada;

d) ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione di aree verdi pubbliche;

e) Alla pubblicità effettuata da persone circolanti con cartelli.

Art. 8

Limitazioni e divieti

1. Gli impianti pubblicitari devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di triangolo o disco e in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale;

2. L'uso del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale; è inoltre da evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per i segnali causandone una scarsa percettibilità;

3. E' vietata l'installazione di impianti con luce intermittente;

4. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico – ambientale e nei luoghi di interesse storico artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs 42/04);

5. Gli impianti posti sui marciapiedi devono garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza pari a 1,5 mt. ;

6. Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze tecnico costruttive;

7. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per impianti pubblicitari a carattere permanente;

8. E' vietato inserire su qualsiasi tipologia di impianti pubblicitari frecce e/o immagini similari;

9. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo (Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 265 e s.m.i. – DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i).

Art. 9

Limitazioni per motivi di viabilità

1) L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. In particolare, a norma del Codice della Strada (Art 51, comma 3 Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.) è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:

a) in corrispondenza di intersezioni;

b) lungo le curve;

c) in corrispondenza di cunette o dossi segnalati;

d) sui parapetti stradali;

e) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °.

Art. 10

Limitazioni per ubicazioni particolari

1. Non è consentito installare mezzi pubblicitari:

a) sugli edifici, compresi i tetti, e su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici, anche in assenza di specifico vincolo;

b) sul muro di cinta dei cimiteri;

c) su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani, ad eccezione delle pubbliche affissioni;

2. E' vietata l'installazione dei segni orizzontali reclamistici sulla strada o sul marciapiede e l'utilizzo di proiezioni luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo;

3. E' vietata l'utilizzazione di alberi o segnali stradali come supporto di mezzi pubblicitari;

4. E' vietata la pubblicità attraverso la collocazione di volantini sui parabrezza dei veicoli;

5. E' vietato il lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario su tutto il territorio comunale. E' fatta eccezione per il sistema di recapito a domicilio e *brevi manu*.

Art. 11

Zonizzazione del territorio comunale

Ai fini del presente Regolamento il territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano è suddiviso nelle seguenti zone:

a) Centro storico;

b) Centro urbano;

c) Zone esterne al centro urbano.

Art. 12

Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono impianti pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali, comprese le tipologie quali la pubblica affissione sia commerciale che istituzionale, e la pubblicità esterna.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati in:

a) Impianti permanenti o fissi: sono tutti gli impianti pubblicitari per i quali si richiede l'autorizzazione per la loro installazione per un periodo di tempo superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare, anche non continuativi e fino a tre anni. Essi sono costituiti da manufatti mono e bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro: preinsegna, cartello, impianto pubblicitario di servizio, cartello a messaggio variabile;

b) Impianti temporanei costituiti da manufatti mono o bifacciali installati sul suolo pubblico o privato per una durata limitata nel tempo e legata alla durata della manifestazione o dell'evento. Sono impianti temporanei: striscione, stendardo o gonfalone, locandina, telone, segno orizzontale reclamistico, impianto pubblicità e propaganda (ad es. totem), teloni per ponteggi edili.

Art. 13

Requisiti soggettivi

Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad installare impianti pubblicitari di proprietà privata sono tutte le imprese registrate alla Camera di Commercio come Agenzia d'Affari e/o pubblicitaria.

Art. 14

Distanze

1. **FUORI CENTRO ABITATO:** Il posizionamento di cartelli, e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h,è autorizzato di norma,nel rispetto delle distanze minime fissate dall'articolo 51 comma 2 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada.

2. **ENTRO IL CENTRO ABITATO:** Il posizionamento di cartelli, e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h,è autorizzato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) Lungo le strade di scorrimento, di quartiere e locali, gli impianti pubblicitari devono essere collocati almeno 25 mt prima e/o almeno 15 mt dopo le intersezioni, i segnali di pericolo e i segnali di prescrizione (art 51 Reg c.d.s co 4 lett.a-b-c);

b) Le distanze tra gli impianti pubblicitari (cartelli) e dagli altri impianti pubblicitari devono essere per le strade di scorrimento, quartiere e locali di almeno 10mt.;

c) Nel caso di impianti pubblicitari paralleli al senso di marcia, la distanza dai segnali di pericolo e dai segnali di prescrizione è ridotta a mt. 5 (cinque) a condizione che gli impianti pubblicitari siano collocati più esternamente alla carreggiata rispetto alla linea di proiezione del segnale stradale, in modo da non ostacolare la visibilità dello stesso, e comunque nel rispetto della distanza minima dal margine della carreggiata;

d) Gli impianti pubblicitari paralleli fino alla superficie di mq. 6 (sei) cadauno possono essere collocati in modo attiguo per un max di n° 3 (tre) impianti pubblicitari consecutivi considerando la distanza 15 da un altro impianto o gruppo di impianti, fatto salvo quanto disposto dall'art.23 c. 3 del Titolo II "Disposizioni di natura tecnica" del presente Regolamento;

e) Le preinsegne, per quanto riguarda le distanze dai segnali di pericolo e di prescrizione e da altri impianti pubblicitari sono equiparate ai cartelli di indicazione, con esclusione delle rotatorie e delle isole di traffico;

f) La distanza minima dal margine della carreggiata è di mt. 1.50, salvo diversa prescrizione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del presente Regolamento. Qualora siano già presenti su banchine o marciapiedi strutture/manufatti/alberi/ostacoli collocati a meno di m.1,50 dal margine della carreggiata, l'installazione di un impianto è autorizzabile ad una misura inferiore a m. 1,50, previa verifica di non alterazione dello stato dei luoghi in relazione al transito di pedoni e/o veicoli. Le distanze previste dal presente articolo valgono anche nei confronti dei cartelli delle Pubbliche Affissioni. Nel caso in cui siano presenti strutture/manufatti che impediscono di fatto il rispetto delle misure stabilite si applica una franchigia del 15%.

Art. 15

Validità autorizzazioni

Impianti di pubblicità permanente

L' autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti ha validità 5(cinque) anni ed è rinnovabile, previa presentazione dell'istanza di rinnovo, salvo revoca di una delle parti o di entrambe, da comunicare a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della stessa.

Art. 16

Validità autorizzazioni

Impianti pubblicitari temporanei

1. Le autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari temporanei sono rilasciate unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. Nel territorio comunale è ammessa l'installazione complessiva di massimo 30 impianti mono o bifacciali. La richiesta dovrà essere effettuata a cura degli interessati e la pubblicità potrà svolgersi dieci giorni prima e fino al giorno successivo la manifestazione o spettacolo.

2. Per gli impianti pubblicitari temporanei di circhi e spettacoli viaggianti la pubblicità è ammessa nel periodo che va dal settimo giorno precedente l'inizio dello evento fino al termine dello stesso.

3. I teloni e gli altri mezzi pubblicitari da installare sui ponteggi durante i lavori edilizi di immobili saranno autorizzati esclusivamente per il periodo di durata dei lavori. Le misure dei teloni non potranno eccedere la superficie della facciata del ponteggio. I messaggi potranno contenere esclusivamente la pubblicità di servizi e prodotti e altro effettivamente utilizzato all'interno del cantiere e sul telone potrà essere esposta l'immagine dell'edificio ristrutturato.

4. E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari temporanei da parte di Associazioni di volontariato ed organismi politici e/o sindacali in occasione di fiere, feste, e sagre e manifestazioni di carattere ricreativo e/o sociale. Essa potrà essere effettuata nel periodo che va dal decimo giorno precedente l'inizio dell'evento fino al termine dello stesso.

Art. 17

Pubblicità istituzionale

1. E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari in occasione di eventi culturali, sportivi, turistici ecc. organizzati dal Comune di Santi Cosma e Damiano o da altre istituzioni pubbliche.

2. Gli impianti pubblicitari dovranno pubblicizzare l'evento a partire dal ventesimo giorno precedente l'inizio e fino al termine dell'evento stesso. Il numero degli impianti sarà determinato dall'ufficio comunale "Pubblicità e affissioni" al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 18

Impianti soggetti a gara

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere all'espletamento di apposita gara per l'individuazione del soggetto gestore della pubblicità sui cestini porta rifiuti, impianti pubblicitari di servizio, transenne parapedonali, cartelli toponomastica, preinsegne, impianti pubblicità commerciale ed ogni altro arredo urbano. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Art. 19

Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità luminosa, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, quando circolino entro i centri abitati alle seguenti condizioni:

a) che sia realizzata su un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato sopra l'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

b) che disponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;

c) che sia resa luminosa solo nella fase di sosta del veicolo;

d) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti a trasporto di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre pareti del veicolo sia limitata alle superfici distanti almeno 20 cm dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

b) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

c) mediante apposizione di pannelli interni al veicolo posti sul vetro posteriore e che non costituisca limitazione alla visibilità del conducente.

4. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e le combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere:

a) forme di disco o di triangolo;

b) disegni confondibili con simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;

5. E'vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli;

6. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o per conto terzi all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, nella misura e con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507;

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute, qualora rientri nei limiti del grande formato previsti dal comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le maggiorazioni fissate dal citato articolo;

8.Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio. Per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana l'imposta dovuta nella misura del cinquanta percento a ciascuno dei comuni cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la sua residenza anagrafica o la sede, risultante dal certificato di proprietà del veicolo;

9.Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune dove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ogni anno abbiano in dotazione detti veicoli;

10.Non è dovuta l'imposta per l'applicazione sui veicoli del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore al mezzo metro quadrato;

Art. 20

Pubblicità mediante "Camion-Vela"

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni;

2. Il limite massimo di sosta consentita con veicoli pubblicitari denominati "vele" è di 48 ore;

3. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le Pubbliche Affissioni (PP.AA.); la sosta deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio "Pubblicità" e l'autorizzazione deve essere esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti;

4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria;

5. Il Comando Polizia Municipale individua, con proprio atto, le aree destinate alla sosta in conformità al Codice della strada e Regolamento di esecuzione al Codice della Strada;

6. L'autorizzazione rilasciata ha validità annuale con scadenza 31/12 e sarà emessa a seguito di presentazione in bollo di regolare domanda con allegata eventuale dichiarazione inizio attività o altra documentazione necessaria per legge.

Art. 21

Pubblicità fonica

1. E' ammessa la pubblicità Fonica o Sonora, in luoghi all'aperto, ed è assoggettata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi del presente articolo;

2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:

a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;

b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su natanti.

3. La pubblicità fonica di cui al presente articolo commi 2 e 3 lett. a), può essere autorizzata e diffusa unicamente dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e dalle ore 16 alle 19,00.

4. La domanda per la Autorizzazione alla effettuazione di pubblicità sonora, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Santi Cosma e Damiano e indirizzata al Dirigente del settore, compilata sul modulo predisposto dall'Ufficio Pubblicità.

5. La pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e del vigente Piano di Classificazione acustico del Comune di Santi Cosma e Damiano.

Art. 22

Identificazione e manutenzione degli impianti

1. Gli impianti pubblicitari, permanenti e temporanei, devono avere una targhetta in stampa tipografica in materiale durevole, contenente le seguenti informazioni:

- nome della Ditta;

- numero e data del rilascio della concessione;

- indicazione della scadenza dell'impianto;

- numero dell'impianto assegnato dall'Ufficio Pubblicità al momento del rilascio dell'autorizzazione, che deve essere indicato anche sulla cimasa dell'impianto pubblicitario stesso, in alto a sinistra e ben visibile da terra.

2. Le informazioni impresse sulla targhetta d' identificazione dell'impianto devono essere perfettamente leggibili per tutto il tempo della durata dell'autorizzazione o della concessione. Essa dovrà essere posizionata dal titolare dell'autorizzazione sull'impianto di sua proprietà, in posizione sempre ben visibile da terra.

3. La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del proprietario dell'impianto pubblicitario, ad intervalli di tempo non superiori ai tre mesi, e consiste nella rimozione di polveri, detriti e quant'altro deturpi l'impianto, e nell'eventuale lavaggio di quest'ultimo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA TECNICA

Art. 23

Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari debbono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

a) i materiali debbono avere caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere stabili, salde ed ancorate, anche con riferimento alla spinta del vento, sia nel complesso sia nei singoli elementi.

b) i manufatti debbono essere rifiniti in ogni loro parte, anche non direttamente visibile;

c) le strutture portanti debbono essere in metallo sottoposto a trattamenti che ne assicurino la conservazione per lungo periodo;

d) i messaggi pubblicitari debbono essere inseriti in una cornice costituita da una plancia in materiale durevole:

e) il sistema di illuminazione, a luce diretta, indiretta o riflessa, deve essere conforme alle disposizioni della legge 46/90.

2. Gli impianti pubblicitari dovranno avere le seguenti dimensioni:

a) I cartelli e gli altri impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq. (Art 48 Reg. C.d.S).

b)Nel centro abitato le dimensioni sono le seguenti:

1) Cartelli: da un minimo di 2 mq (2x1) ad un max di 6 mq(3x2). Nel centro abitato, nelle zone non soggette vincolo paesaggistico, è consentita l'installazione di cartelli aventi la dimensione massima di 18 mq (6x3)così come nella zona soggetta a vincolo paesaggistico è ammesso il cartello di 18 mq.solo dietro presentazione di autorizzazione paesaggistica, e la distanza tra i cartelli non potrà essere inferiore a 15 ml.

2) Frecce: mt 0,25x mt 1,25

3) Cartello messaggio mobile: da un minimo di 4mq a un max 6 mq.

4) Telone : la superficie max deve corrispondere alla superficie del ponteggio.

5) Impianto pubblicità e propaganda fissa: max 2 mq.

6) Impianto di pubblicità temporanea max: 2 mq.

7) Stendardo: max 2 mq.

8) Striscione :max 10 mt.

9) Locandina: mt. 0,50x0,70 – mt. 1x 1mt.

3. Gli impianti pubblicitari installati sul territorio comunale non devono porsi come elementi di disturbo all'estetica all'ambiente naturale e dovranno essere omogenei e uniformi dal punto di vista formale e cromatico evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi. 20

Art. 24

Norme procedurali

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune l'installazione di mezzi di pubblicità esterna.

2. Sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada.

3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, e, decorsi 15 giorni dal ricevimento della domanda, in regime di silenzio-assenso, la variazione è accolta, salvo il successivo accertamento di violazioni di legge.

4. E' soggetta a richiesta da parte delle ditte pubblicitarie la variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria. In questo caso l'ufficio "Pubblicità" provvederà ad effettuare la voltura previa istruttoria della pratica e verifica di regolarità dei pagamenti effettuati relativi all'imposta di pubblicità;

5. Per l'installazione degli impianti pubblicitari in aree di proprietà privata è necessaria l'autorizzazione del proprietario.

Art. 25

Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione redatta sull'apposito modello ed in bollo, è indirizzata al Dirigente del Servizio "Pubblicità" dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione. Ogni istanza deve riferirsi ad un solo cartello ad eccezione delle preinsegne.

2. Alla domanda per impianti pubblicitari permanenti devono essere allegati i seguenti documenti:

a) progetto quotato in scala 1:20 (planimetrie, prospetti e sezioni, in stato attuale e di progetto) e relazione tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario, dai quali risultino: il tipo di mezzo pubblicitario, le dimensioni, i colori ed il numero di lati utilizzati per il messaggio;

b) prospetto con l'indicazione della distanza da altri mezzi pubblicitari e il rispetto delle distanze stabiliti nel Codice della Strada e Regolamento al Codice della Strada;

c) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;

d)documentazione fotografica che individui esattamente la collocazione dell'impianto rispetto all'ambiente circostante, con fotomontaggio dell'impianto previsto;

e) planimetria che individui l'esatta posizione dell'impianto, la toponomastica, le distanze ed i riferimenti catastali;

f) autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., sottoscritta dal richiedente che attesti:

• il manufatto è stato calcolato e progettato e sarà realizzato e posto in opera rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno o del supporto, della spinta del vento e di ogni altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza, allegando copia del progetto di stabilità;

• l'impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà privata o pubblica indicando, in questo secondo caso, la superficie occupata;

• l'eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed installato a norma della L.46/90.

Tutte le copie dei documenti di cui ai punti a), b), c) e d) devono essere sottoscritte congiuntamente da un tecnico abilitato (o dal fornitore dell'impianto).

Alla domanda dovrà essere allegata, ove prevista, la seguente documentazione:

• il parere o autorizzazione della Sovrintendenza competente, trattandosi di aree o edifici vincolati;

• il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, nel caso di mezzi pubblicitari su strade non di proprietà comunale.

3. Per gli impianti pubblicitari temporanei, alla domanda -compilata sul modello predisposto dall'Ufficio "Pubblicità"- deve essere allegato l'elaborato fotografico e la planimetria da cui risulta la localizzazione dell'impianto.

4. Per tutti gli impianti permanenti dovrà essere stipulata fideussione assicurativa per ciascun cartello a favore del Comune di Santi Cosma e Damiano:

per gli impianti con superficie fino a di mq. 6 di € 200,00 (duecento/oo euro)

per gli impianti la cui superficie è superiore a mq. 6 di € 500,00 (cinquecento/00) .

Art. 26

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni

1. Alla presentazione dell'istanza è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti

2. Ai fini dell'istruttoria, l'Ufficio "Pubblicità" acquisisce il parere del Polizia Municipale per i profili di compatibilità con la normativa sulla circolazione stradale;

3. In tutti i casi di manomissione e/o scavo del suolo pubblico, occorre munirsi dell'apposito permesso presso l'ufficio competente.

4. Per i mezzi pubblicitari denominati teloni l'interessato dovrà allegare:

a) la dichiarazione di inizio dei lavori relativi al ponteggio, impalcatura o recinzione di cantiere su cui è esposto il messaggio; la vigenza dell'autorizzazione è comunque subordinata alla effettiva prosecuzione dei lavori;

b) la nomina di un tecnico abilitato quale responsabile della sicurezza, per la durata di esposizione del messaggio.

5. L'accoglimento dell'istanza viene comunicato all'interessato che può ritirare l'autorizzazione solo dopo aver assolto al pagamento dell'imposta ed agli altri oneri previsti.

6. Le autorizzazioni saranno rilasciate sempre salvo i diritti di terzi.

Art. 27

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve avvenire, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla comunicazione, ove ammessa, salvo proroga per comprovati motivi.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) adempiere alle prescrizioni poste nell'autorizzazione;

b) mantenere costantemente in buono stato i mezzi pubblicitari e le eventuali strutture di sostegno;

c) riprodurre, in assenza di pubblicità per conto terzi, sull'intera superficie dell'impianto pubblicitario il messaggio "SPAZIO LIBERO" e/o l'intestazione della ditta autorizzata;

d) rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando integralmente lo stato dei luoghi, nei termini da questo stabilito e comunque entro un termine massimo di trenta giorni dall'ingiunzione;

e) versare l'imposta comunale sulla pubblicità e gli altri oneri connessi (istruttoria, suolo pubblico, ecc);

f) comunicare, entro trenta giorni, la cessazione o il trasferimento dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario;

g) apporre saldamente, su ogni impianto di pubblicità permanente, una targhetta metallica ben visibile da sostituire in caso di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati in essa riportati e il numero dell'impianto assegnato;

h) provvedere al rinnovo delle polizze fideiussorie almeno 15 giorni prima della loro scadenza, pena revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 7, lettera c) del presente Regolamento;

i) richiedere, in caso di eventuale trasferimento della titolarità di uno o più impianti autorizzati, nulla osta all'ufficio pubblicità che dovrà verificare la regolarità sia dei pagamenti degli impianti da parte della ditta cedente, sia dell'iscrizione alla Camera di Commercio della ditta subentrante, prima di rilasciare il relativo nulla osta. Il pagamento dell'imposta di pubblicità relativo all'impianto oggetto del trasferimento sarà valido a tutti gli effetti anche per la ditta subentrante.

PARTE II

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28

Ambito di applicazione dell'imposta

1. La pubblicità esterna effettuata sul territorio comunale è assoggettata alle norme del presente regolamento e al pagamento dell'imposta a favore del Comune.

2. Per pubblicità esterna si intende la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diffuse nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree che siano di proprietà comunale o concesse in godimento al Comune, è dovuto, oltre l'imposta, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o di concessione (TOSAP), soggetto a decadere qualora venga revocata l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, perdendo di fatto ogni diritto all'occupazione stessa.

4. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale - ricevuti in affitto - è dovuta l'imposta e un corrispettivo di locazione.

5. Il Servizio delle Pubbliche Affissioni effettuato sul territorio comunale è assoggettato alle norme del presente regolamento e al pagamento di un diritto a favore del Comune.

6. Tale servizio è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costruiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, culturali o, comunque, prive di rilevanza economica; il Comune garantisce inoltre il servizio di affissione anche per messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche aventi quindi le caratteristiche della pubblicità commerciale.

Art. 29

Dimensioni

Gli impianti di nuova installazione dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

• poster: mt. 6.00x3.00 - mono o bifacciale;

• pannello a muro: mt.1.40x2.00 o mt. 2.00x1.40. Essi sono installabili singolarmente o per gruppi omogenei, fino ad un massimo di 6 unità / gruppo;

• stendardo porta manifesti o plancia: mt. 1.40x2.00 o mt. 2.00x1.40 o mt. 1.00x1.40 o mt. 1.40x1.00 - mono o bifacciale; sistemati fino ad un massimo di 2 impianti/gruppo, posti sul medesimo lato di strada, piazza, parcheggio, ecc. due o più impianti sono considerati appartenenti allo stesso gruppo quando siano rispettate le seguenti distanze tra i punti più vicini di ciascuno di essi: max. mt. 8.00.

Art. 30

Caratteristiche ambientali, tecniche, esecutive

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono costituiti da pannelli metallici, debitamente ossidati o zincati, con cornice o struttura portante in metallo ossidato o zincato, verniciato con polveri epossidiche.

2. Non è ammesso l'abbinamento di impianti per le Pubbliche Affissioni con oggetti ed attrezzature di arredo urbano quali panchine, fioriere, ecc. E', altresì, vietata l'affissione di manifesti su attrezzature di servizio pubblico quali pensiline di attesa autobus, cassonetti, campane per la raccolta differenziata, ecc.

Art. 31

Modalità di presentazione della richiesta

Gli interessati all'affissione di stampati grafici pubblicitari dovranno presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita istanza contenente il nominativo del richiedente, la sede o indirizzo, la quantità del materiale, il formato, l'oggetto e il periodo di richiesta di esposizione.

Art. 32

Tariffe

1. Per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le tariffe approvate dalla Giunta Municipale.

2. Il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti, in materia di imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione della delibera del bilancio di previsione e gli effetti di tali deliberazioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio, nel caso in cui non si abbiano modifiche tariffarie, rimangono in vigore le ultime regolarmente approvate.

3. Un esemplare del tariffario dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dovrà essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio in modo che possa essere facilmente consultato da chiunque ne abbia interesse.

Art. 33

Pubblicità varia: modalità, limiti, divieti.

1. La pubblicità effettuata con aeromobili o palloni frenati è soggetta al pagamento della relativa imposta ove il mezzo pubblicitario insista sul territorio comunale.

2. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 (quindici) giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata, per giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 34

Obbligo della richiesta di inizio pubblicità per le pubbliche affissioni

1. Gli utenti (singoli, associazioni, ditte, ecc.) interessati all'affissione di stampati tipografici pubblicitari dovranno presentare al gestore del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, una apposita richiesta indicante il nominativo del richiedente, la sede o l'indirizzo, la quantità del materiale, nonché il suo formato e l'oggetto ed infine il periodo di richiesta dell'esposizione.

2. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare all'Ufficio preposto al servizio apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di superficie o di tipo di pubblicità effettuata. 29

Art. 35

Casi di omessa dichiarazione

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 36

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, solo in presenza della contemporanea sussistenza dei requisiti innanzi enunciati;

c) - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Non si applica la riduzione di imposta per la pubblicità realizzata attraverso mezzi che contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare e alla iscrizione dell'eventuale patrocinio o partecipazione di enti pubblici territoriali, superfici recanti messaggi relativi ad una attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, anche nel caso che alle manifestazioni sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici territoriali.

Art. 37

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all' attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

e) - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

f) - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. Non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni; ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli TELECOM quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione. Ugualmente non sono soggette ad imposta di pubblicità le iscrizioni contenute su utensili che rientrano nella esclusiva disponibilità del singolo utente e il relativo messaggio al pubblico. Parimenti i depliants pubblicitari scontano l'imposta di pubblicità solo se esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

3. Sono esenti i mezzi pubblicitari la cui superficie sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

Art. 38

Affissione su manufatti provvisori

Sono vietate le affissioni al di fuori degli spazi previsti dal presente regolamento.

Art. 39

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;

3. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta l'Ufficio deve darne comunicazione scritta al committente indicando altresì il giorno in cui l'affissione potrà aver luogo.

4. La mancanza di spazi disponibili per l'affissione deve essere comunicata per scritto al committente entro dieci giorni dalla data richiesta per l'affissione indicando la data in cui questa potrà aver luogo.

5. L'Ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione i relativi spazi.

6. Per le affissioni richieste nello stesso giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% (dieci per cento) del diritto con un minimo di € 30,99 (trenta/99) per ciascuna commissione;

7. Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la consultazione da parte di coloro che possono averne interesse, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categoria alla quale detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

10.Al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità.

Art. 40

Affissione annunci funebri

1. Le imprese di pompe funebri operanti nell'ambito del territorio comunale provvederanno direttamente alle affissioni di manifesti mortuari negli appositi impianti a destinazione istituzionale nel numero massimo di 30 manifesti nel formato cm 42X cm30;

2. Nella esecuzione dell'affissione il personale dell'impresa non deve coprire manifesti il cui periodo di esposizione è ancora valido, avendo la premura di coprire i manifesti scaduti con le date più arretrate;

3. Le imprese funebri si faranno carico di recarsi presso l'Ufficio Comunale competente per l'acquisto di etichette adesive con numerazione progressiva, da posizionare su ciascun manifesto affisso, con la validità di giorni 5 (cinque) dalla data di affissione;

4. Per le violazioni alle prescrizioni del presente articolo trovano applicazione gli articoli 52 e 53;

Art. 41

Annullamento della commissione

1. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

2. L'annullamento della richiesta di affissione previsto dal comma 1 dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. A tale fine farà fede il timbro d'arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune.

3. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 45, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico; la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno entro il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione del Comune come giorno in cui l'affissione potrebbe aver luogo. A

tale fine farà fede il timbro d'arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare devono risultare da apposita determinazione del Funzionario Responsabile il quale provvederà al rimborso entro 90 (novanta) giorni nei modi fissati dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 26 aprile 1994.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti dell'Ufficio, sarà conservato per 60 (sessanta) giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del diritto, a disposizione dell'interessato. Decorso tale termine il materiale può essere conferito alla C.R.I. o destinato allo smaltimento dei R.S.U.

Art. 42

Affissioni abusive

1. Le affissioni effettuate in contrasto con le norme del presente regolamento sono considerate abusive.

2. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti è immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata eseguita.

3. Il Funzionario Responsabile dispone la defissione o la copertura delle affissioni abusive e ne dà tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza oltre ad emettere, qualora possibile, apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 33.

Art. 43

Riduzioni del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti:

a) - riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) - di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) - relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, solo in presenza della contemporanea sussistenza dei requisiti innanzi enunciati;

d) - relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) - per gli annunci funebri.

2. Non si applica la riduzione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni ai manifesti che contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare e alla iscrizione dell'eventuale patrocinio o partecipazione di enti pubblici territoriali, superfici recanti messaggi relativi ad una attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, anche nel caso che alle manifestazioni sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici territoriali.

Art. 44

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti:

a) - Riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) - delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) - dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) - delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) - relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali amministrative;

f) - ogni altro la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) - concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dall'autorità competente;

h) - le associazioni di cui all'art. 44, comma 1/b, purché non siano cooperative e dimostrino la loro appartenenza alla categoria delle ONLUS destinate prevalentemente ai servizi sociali, usufruiscono dell'esenzione del diritto sulle pubbliche affissioni per un massimo di 50 manifesti annui, del formato 70x100.

Tale esenzione non può essere concessa per i manifesti che contengano sponsorizzazioni o che riguardano attività d'impresa o convenzioni con enti pubblici o privati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 45

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato a: "COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO" - Servizio Tesoreria. Il pagamento potrà inoltre essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, o presso l'Economo Comunale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di inizio di pubblicità o alla richiesta di affissione.
2. .Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.

Art. 46

Bollettari di riscossione

1. I bollettari occorrenti per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere bollati e vidimati dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Entrate, antecedentemente alla loro utilizzazione.

2. Essi dovranno essere conservati presso la gestione per la durata di anni 10, così come tutti gli altri documenti contabili relativi alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 47

Registri necessari per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

1. L'Ufficio Pubblicità e Affissioni mantiene i seguenti registri:

a) – registro cronologico delle richieste di affissione;

b) - registro cronologico per l'imposta per il diritto sulle pubbliche affissioni;

c) - registro delle affissioni effettuate in esenzione dal pagamento dei diritti.

2. Tutti i registri di cui al comma 1 dovranno essere bollati e vidimati dal Funzionario Responsabile prima della loro utilizzazione; in essi dovrà essere annotato il numero delle pagine di cui si compongono.

Art. 48

Ricevuta di pagamento

1. La ricevuta di pagamento del bollettino postale attestante il pagamento dell'imposta di pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere allegata alla richiesta di inizio di pubblicità o alla richiesta di affissione.

2. Il contribuente o il richiedente il servizio dovrà a sua volta conservare la parte di propria competenza per esibirla a richiesta degli addetti ai servizi di vigilanza. Per la pubblicità veicolare essa deve essere trattenuta in copia unitamente ai documenti di circolazione del mezzo.

Art. 49

Rateazioni

Per l'imposta di pubblicità annuale il cui importo sia superiore a € 1.549,37 (euro millecinquecentoquarantanove/37), è consentito il pagamento rateale in quattro rate trimestrali anticipate, senza aggravio di interessi, scadenti il 31 gennaio – 31 marzo – 30 giugno e 30 settembre. Il ritardo del pagamento della rata determina l'applicazione della sanzione tributaria di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Ove il ritardo sia superiore a quindici giorni è facoltà del Funzionario Responsabile richiedere la rimozione e l'oscuramento del materiale pubblicitario e revocare la facoltà del pagamento rateale.

Art. 50

Modalità del rimborso

1. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, richiedere al Comune, con istanza motivata e diretta al Funzionario Responsabile del servizio, la restituzione della somma allegando alla richiesta copia della ricevuta del versamento.

PARTE III

CONTROLLO E SANZIONI RELATIVAMENTEAL P.G.I.P.

Art. 51

Vigilanza e sanzioni amministrative

L'Ufficio "Pubblicità" e il Comando P.M. vigilano sul corretto svolgimento dell'attività pubblicitaria affinché essa sia conforme alle disposizioni del presente Piano.

1. Per la pubblicità abusiva mediante affissione di supporto cartaceo o similare, ancorché apposta negli spazi regolamentari, in luogo della rimozione è sempre disposta la defissione o la copertura di essa al fine di renderla, nel più breve tempo possibile, inefficace e inutilizzabile. Il provvedimento è adottato dal Funzionario Responsabile ed eseguito direttamente dal Comune o a mezzo di terzi a ciò incaricati.
2. E' sempre disposta la confisca dei mezzi pubblicitari rimossi a norma del comma 3, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, se entro il termine di 60 (sessanta) giorni fissato per il pagamento in misura ridotta, oltre alla somma dovuta, non vengano corrisposte anche quelle relative all'imposta pubblicitaria evasa e alle eventuali altre dovute per legge, alle soprattasse, agli interessi maturati e alle spese per la rimozione e custodia.

3. Il Comune, a propria insindacabile scelta, potrà distruggere o alienare i mezzi pubblicitari confiscati.
4. La restituzione delle cose sequestrate è disposta d'ufficio con provvedimento del Funzionario Responsabile.

5. Nel caso di omesso pagamento in misura ridotta il Sindaco emette ordinanza-ingiunzione per la sanzione principale e per quella accessoria della confisca;

6. Le violazioni, per quanto possibile, devono essere immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione commessa.

7. La contestazione si formalizza mediante notificazione del verbale con gli estremi della violazione, entro centocinquanta giorni dall'accertamento. Nel verbale è indicata la somma da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni a titolo di pagamento in misura ridotta e l'ordine a rimuovere il mezzo pubblicitario oggetto dell'accertamento sanzionatorio. In caso di inottemperanza il Comune dispone la rimozione d'ufficio mediante il sequestro delle cose oggetto del mezzo pubblicitario.

8. Non si procede al sequestro delle cose che formano oggetto del mezzo pubblicitario nel caso in cui l'interessato abbia provveduto alla rimozione immediata di esso.

9. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 29 luglio 1992, n.571.

10. Alle violazioni disciplinate dal presente articolo si applicano le norme dell'art. 24, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 52

Sanzioni e revoca

1. L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati e le violazioni delle norme del presente Piano soggiacciono alle sanzioni previste dal Codice della Strada, del Decreto Legislativo n. 507/1992 e del Decretolegislativo avente ad oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni....".

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 è fatto obbligo al titolare di rimuovere, ove sia possibile e/o sia stato richiesto dal Comune, i motivi di irregolarità, entro il termine assegnato, decorso inutilmente il quale, il mezzo pubblicitario è rimosso dal Comune a spese del titolare.

3. In caso di installazione di mezzi pubblicitari abusivi, qualora il trasgressore non provveda alla rimozione entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del verbale di violazione, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute rivalendosi sul responsabile.

4. Il Comune o il concessionario del servizio di pubblica affissione può comunque effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

5. I mezzi pubblicitari rimossi sono conservati per sessanta giorni affinché il titolare provveda al loro ritiro, versati le eventuali sanzioni e gli oneri di conservazione. Decorso detto termine, senza che sia stata avanzata richiesta di restituzione, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità all'art. 23 del Codice della Strada. In ogni caso, il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis dell'Art. 23 C.d.S., e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater dell'Art. 23 C.d.S.

6. L'esposizione di messaggi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, comporta l'immediata copertura dei messaggi abusivi, da parte dei servizi comunali competenti o del concessionario del servizio di pubblica affissione.

7. L'autorizzazione è revocata:

a) qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, l'interessato non provveda al pagamento degli oneri ed al ritiro del titolo;

b) qualora, decorsi sessanta giorni dal ritiro del titolo, l'interessato non realizzi il mezzo pubblicitario assentito, salvo proroga per gravi e comprovati motivi;

c) qualora risulti che sono venuti meno i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione o per il legittimo svolgimento dell'attività pubblicizzata;

e) nel caso di rimozione coattiva del mezzo pubblicitario di cui al comma 3;

f) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

g) dopo almeno due accertamenti di esposizione abusiva di messaggi sullo stesso impianto, nel corso del medesimo anno solare

8. La revoca all'installazione di impianti pubblicitari costituisce in automatico la revoca dell'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o di concessione, pena sanzionamenti relativi.

Art. 53

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati:

a) - il soggetto passivo;

b) - le caratteristiche, la superficie, anche approssimativa e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;

c) - l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata;

d) - le soprattasse, interessi, morosità e spese, comprese quelle postali o di notifica che fanno carico al soggetto passivo;

e) - il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento con il beneficio della riduzione delle soprattasse;

f) l'indicazione e l'indirizzo dell'organo a cui adire per il contenzioso.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile. L'avviso di accertamento che risulti emesso per imposta non esigibile può essere revocato dal Funzionario Responsabile conservando copia del provvedimento unita all'avviso di accertamento revocato.

Art. 54

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento della Pubblicità Esterna e delle Pubbliche Affissioni, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in Regolamenti comunali in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 56

Norme finali e transitorie

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. A norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, dal Codice della strada e Regolamento di attuazione al codice della strada.